SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 885)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI TINA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1977

Contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina legislativa concernente l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) è contenuta nella legge 29 novembre 1962, n. 1655.

L'ultimo statuto dell'ENPAIA è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002.

Il 25 gennaio 1971 il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha deliberato il nuovo regolamento del Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità. Tale regolamento attua il principio di assicurare agli iscritti all'Ente l'intero ammontare dell'indennità di anzianità loro spettante, ai sensi della disciplina legislativa e contrattuale in vigore, al posto della liquidazione parziale prima garantita col sistema dei conti individuali in uso presso l'Ente stesso. Il regolamento è stato approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 1° aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dello stesso mese ed è entrato in vigore a decorrere dal 1° maggio successivo ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo.

Al fine di verificare l'equilibrio tecnico della gestione in conseguenza dei miglioramenti introdotti con il regolamento anzidetto è stato effettuato un apposito bilancio tecnico con riferimento al 31 dicembre 1973.

Da tale elaborato risulta che il valore attuale delle prestazioni relative agli iscritti presenti e futuri ammonta a 89.059 milioni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

di lire, mentre il valore attuale delle retribuzioni relative agli stessi iscritti è calcolato in 798.752 milioni di lire.

Considerato che la gestione dispone di un patrimonio pari a 19.959 milioni di lire, ne consegue che l'aliquota contributiva di equilibrio deve coprire soltanto gli oneri corrispondenti a 69.100 milioni di lire, pari alla differenza tra gli oneri complessivi (89.059 milioni di lire) e le disponibilità esistenti (19.959 milioni di lire).

Pertanto, l'aliquota contributiva media necessaria a fronteggiare l'onere suddetto risulta pari all'8,65 per cento delle retribuzioni imponibili.

Tale aliquota deve naturalmente essere maggiorata in considerazione delle spese di amministrazione che gravano sulla gestione, per cui, in base ad un caricamento dello 0,60 per cento delle retribuzioni, si ottiene che la misura dell'aliquota stessa risulti pari al 9,25 per cento delle retribuzioni imponibili per gli iscritti con qualifica di impiegato.

Per la categoria dei dirigenti, attesa la diversa entità delle prestazioni loro erogate dal Fondo (45 giorni di retribuzione, anzichè 30, per ogni anno di servizio prestato oltri i primi 10 anni), si è reso necessario calcolare una diversa misura contributiva.

Mediante opportune stime, si è pervenuti alla determinazione della maggiorazione da applicare all'aliquota contributiva media nel caso dei dirigenti. Tale maggiorazione è stata calcolata in circa il 3,40 per cento delle retribuzioni, per cui l'aliquota contributiva relativa a questa categoria deve essere fissata nella misura del 12,65 per cento delle retribuzioni imponibili.

Le esigenze finanziarie sopra esposte, connesse ai miglioramenti introdotti, si sono già verificate a partire dal 1971, ed al fine di evitare squilibri gestionali sono state coperte sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate per effetto dei quali le aziende hanno provveduto dal 1° gennaio 1971 al versamento della contribuzione secondo aliquote aggiornate in relazione alle sopraspecificate esigenze.

Per il futuro si appalesa opportuno consentire che la variazione dell'aliquota contributiva, in relazione alle risultanze finanziarie della gestione, possa essere determinata, come già avviene per la maggior parte delle gestioni previdenziali, a mezzo di un provvedimento assunto in forma di decreto del Presidente della Repubblica, al fine di accelerare quanto più possibile i tempi necessari per adeguare la contribuzione alle effettive necessità del Fondo di cui trattasi.

A tutto ciò si provvede mediante il presente disegno di legge, il cui articolo unico può così brevemente essere illustrato:

primo comma: sulla base delle valutazioni tecniche condotte in relazione alle risultanze finanziarie della gestione il contributo è fissato in misura pari al 9,25 per cento della contribuzione imponibile per gli impiegati ed al 12,65 per cento per i dirigenti;

secondo comma: è diretto ad escludere dalla retribuzione — soggetta alla contribuzione relativa al Fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto di lavoro — la quota dell'indennità di contingenza maturata a decorrere dal 1° febbraio 1977 in relazione alle recenti modifiche apportate all'articolo 2121 del codice civile con il decreto-legge n. 12 del 1977, che ha disposto l'esclusione dalla base di calcolo del trattamento suddetto degli aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977;

terzo comma: si dispone l'acquisizione definitiva per la gestione dei contributi già versati dalle aziende del settore anteriormente all'entrata in vigore della disposizione di cui al primo comma;

quarto comma: per l'avvenire la variazione dell'aliquota contributiva potrà essere disposta, in relazione al fabbisogno ed alle risultanze gestionali, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'ENPAIA.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura per il Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, corrisposta con le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione il 25 gennaio 1971 ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° aprile 1971, sono stabilite nelle seguenti misure:

9,25 per cento della retribuzione imponibile, per gli iscritti con qualifica di impiegato;

12,65 per cento della retribuzione imponibile, per gli iscritti con qualifica di dirigente.

Ai soli fini del calcolo dei contributi dovuti al Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità di cui al primo comma sono esclusi dalla retribuzione imponibile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

Rimangono acquisite alla gestione e sono valide a tutti gli effetti le contribuzioni versate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge secondo le aliquote di effettiva riscossione, determinate in relazione al fabbisogno del Fondo di cui al primo comma.

Ferme restando le prestazioni, le aliquote dei contributi dovuti all'Ente possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo in relazione al fabbisogno ed alle risultanze delle rispettive gestioni.